

In vigore da oltre un anno, ma poco conosciute

Riscaldamento, nuove norme per la gestione delle caldaie


Riduzione dei consumi e maggiore sicurezza

21

Dal 1 agosto 1994 è entrato in vigore nella sua interezza, il D.P.R. 412/93, con lo scopo di fornire un regolamento di attuazione di quanto la Legge 10/91 prevede in materia di risparmio energetico negli edifici.

Obiettivo di tale legge, innovativa sotto molti aspetti, è la drastica riduzione dei consumi energetici attribuibili agli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Di innovativo c'è il fatto che la legge precisa fin dall'inizio che il risparmio energetico va perseguito non tanto con l'introduzione di ulteriori restrizioni (limitazione delle potenze installabili, della durata stagionale e giornaliera del riscaldamento), quanto piuttosto attraverso un uso più razionale dell'energia, il tutto a "parità di servizio reso". Non si vuole cioè ridurre il livello di comfort consentito nelle abitazioni, ma addirittura migliorarlo, facendo cadere anche le limitazioni attualmente in vigore per l'uso degli impianti, qualora questi posseggano un livello qualitativo sufficiente, fissato dalla legge.

La legge si applica quindi non solo agli impianti di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, ma anche a quelli già esistenti, compresi quelli autonomi a gas a partire da 4 KW di potenza, qualunque ne sia la pro-



prietà e la destinazione d'uso, disciplinandone la progettazione, la conduzione, la manutenzione e la verifica periodica.

La razionalizzazione dell'uso dell'energia va conseguita infatti non solo al momento della progettazione del sistema impianto-edificio, ma anche e soprattutto attraverso un'accurata conduzione degli impianti termici (vecchi e nuovi) e una manutenzione di qualità elevata, volta a conservare l'efficienza dell'impianto per tutta la durata della vita utile. Ecco quindi che la legge individua le figure dei responsabili di questi compiti, co-

me pure le figure dei "verificatori", ai quali spetta il compito di constatare l'avvenuta manutenzione e il livello di rendimento energetico dell'impianto, applicando eventualmente sanzioni quando le figure responsabili non abbiano operato in conformità alle prescrizioni. Senza addentrarci nei cavilli della legge ed in tutta la casistica che essa contempla, ci vogliamo limitare a ricordare brevemente quali sono queste figure responsabili ed i loro relativi compiti nel caso più comune degli impianti autonomi a gas di potenzialità inferiore a 35 KW (le comuni caldaiette



murali per riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario).

La legge individua come responsabile primo dell'impianto il proprietario o l'occupante l'edificio se diverso dal proprietario. Questi è tenuto a compilare e a riportare il proprio nome e la propria firma sul "libretto di impianto". Si ricorda infatti che la nuova legge sancisce anche l'obbligo per tutti gli impianti di un documento (il libretto di impianto, nel caso in questione) sul quale deve essere registrata la storia della manutenzione e della conduzione dell'impianto stesso ed eventualmente

del consumo energetico. Spetta sempre al primo responsabile il rispetto del periodo di esercizio annuale e giornaliero dell'impianto ed il rispetto della temperatura massima ambientale (+20°C). Questi deve inoltre provvedere annualmente alla manutenzione dell'impianto, che nel caso di impianti individuali va obbligatoriamente affidata ad una persona avente i requisiti di cui all'art. 1 lettera o) del D.P.R. 412/93 (abilitazione ai sensi della Legge 46/90). Ogni due anni il primo responsabile deve anche fare eseguire la verifica del rendimento del generatore di

calore (gli elementi da verificare sono riportati sul libretto), disponendo eventuali interventi correttivi o addirittura la sostituzione, in caso di rendimento inferiore ai limiti ammessi.

Qualora il primo responsabile non si ritenesse in grado di provvedere a questi compiti, può (ma non è obbligato) delegare la responsabilità della conduzione e della manutenzione ad un "Terzo responsabile", che deve possedere i requisiti definiti dal regolamento e subentra al primo responsabile negli obblighi dell'applicazione del regolamento stesso.

Si ricorda infine che il responsabile dell'impianto (o eventualmente la persona da lui delegata) in questa fase transitoria di entrata in vigore della legge, è tenuto a presentare al Comune (se il Comune di residenza conta più di 40.000 abitanti) o alla Provincia una dichiarazione del rispetto del regolamento.

Tale certificazione, rilasciata dal manutentore dell'impianto (e quindi da una persona abilitata ai sensi della Legge 46/90), ha il compito di sostituire per una durata di 6 anni (nel caso di impianti autonomi), i controlli da parte dei "verificatori" incaricati da Comuni e Provincie.